



COMUNE DI ARPAIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

COPIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N.4 del 14-04-2023	Oggetto: ADEGUAMENTO NORMATIVO DEL REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE, AI SENSI DELLA DIRETTIVA 22 DICEMBRE 2022 DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
-------------------------------------	--

L'anno duemilaventitre il giorno quattordici del mese di aprile alle ore 17:00, nella sala della adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione Ordinaria ed in Prima convocazione.

Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fucci Pasquale	Presente
Diglio Stefano	Presente
Servodio Pasquale	Presente
Ruggiero Caterina	Presente
Martino Lucio Giuseppe	Presente
Finelli Michele	Assente
D'Addio Luisa	Presente
Iorio Domenico	Assente
Izzo Michele	Assente
Gagliardi Carmine	Presente
Servodio Nicola	Presente

Presenti	n.	8
Assenti	n.	3

Partecipa alla seduta il SEGRETARIO COMUNALE Dott. Giuseppe Vosa.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Dott. Lucio Giuseppe Martino- Presidente del Consiglio - dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto all'ordine del giorno della seduta.

PREMESSO che:

in data 28/12/2022 con **Delibera del Consiglio Comunale n. 38** veniva approvata la Costituzione del "Gruppo Comunale di Volontari di Protezione Civile Protezione civile ARPAIA " e relativo regolamento; in data 30/12/2022 con **Delibera di Giunta Comunale n. 87** veniva approvato il bando per il reclutamento dei volontari da inserire nel Gruppo Comunale di protezione civile Arpaia;

DATO ATTO che:

l'art. 3, comma 1, lettera c), del Decreto Legislativo n.1/2018, in virtù del principio di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza, individua i Sindaci e i Sindaci Metropolitani, nell'ambito del Servizio Nazionale di Protezione Civile, quali autorità territoriali di protezione civile, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive Amministrazioni, con funzioni disciplinate dall'art. 6 della richiamata normativa;

ai sensi dell'art. 12 del D. Lgs 1/2018, vengono attribuite le funzioni ai Comuni in tema di pianificazione di protezione civile e di direzione dei soccorsi, con riferimento alle strutture di appartenenza;

il D. Lgs. n. 117 del 3 luglio 2017 "Codice del Terzo Settore" sostiene l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono a perseguire il bene comune, la coesione e protezione sociale;

CONSIDERATO che

è stata pubblicata in **G.U. Serie Generale n. 53 del 3 marzo 2023** la Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Protezione Civile recante "Approvazione di uno schema – tipo di regolamento contenente gli elementi fondamentali per la costituzione di Gruppi comunali di volontariato di protezione civile";

VISTO:

la legge n. 225 del 14.2.1992, recante "Istituzione del servizio nazionale della protezione civile" tra l'altro individua le tipologie degli eventi e gli ambiti di competenze in materia di protezione civile ed in particolare all'art. 15 stabilisce che il Sindaco è Autorità comunale di protezione civile e che, quindi, al verificarsi di situazioni di emergenza nell'ambito del territorio comunale assume la direzione unitaria ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari;

il D. Lgs. n. 112 del 31.3.1998, all'art. 108, conferma quanto sopra e attribuisce inoltre al Sindaco l'attuazione, in ambito comunale, di tutte le attività connesse alla materia di protezione civile, comprese le attività di previsione e prevenzione oltre che di predisposizione del piano comunale di emergenza;

VISTO:

il D. Lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 – "Codice della Protezione Civile";

la L.R. 22 maggio 2017, n. 12 – "Sistema di protezione civile in Campania";

VISTE le LL.RR. n. 58 del 20.7.1989, come integrata dalla L.R. n. 25/1991 e n. 72 del 14.12.1993;

CONSIDERATO che alla luce della normativa sopra esposta l'Amministrazione Comunale intende procedere all'aggiornamento normativo del Regolamento del Gruppo Comunale di Protezione civile;

RITENUTO di dover aggiornare l'apposito regolamento, la struttura e l'organizzazione del gruppo;

VISTO l'aggiornamento del regolamento allo scopo predisposto dal competente Ufficio, costituito da n. 16 articoli nei quali sono previste le modalità operative di organizzazione ai sensi della Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile;

RITENUTO lo stesso meritevole di approvazione;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.4 del 14-04-2023 COMUNE DI ARPAIA

VISTO:

il D. Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
lo Statuto Comunale;

ACQUISITO il parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del T.U. n. 267/2000, in quanto il presente provvedimento non comporta oneri diretti o indiretti per l'Ente;

dopo ampia discussione, con il voto favorevole di tutti i presenti, espresso per alzata di mano,

DELIBERA

Per quanto sopra rappresentato che qui si intende integralmente ripetuto e trascritto.

1) Di approvare il **"Regolamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile"** adeguato alla Direttiva 22 dicembre 2022 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Protezione Civile, che si compone di n. 16 articoli che allegato al presente atto, ne forma parte integrale e sostanziale;

2) Di dare mandato ai competenti uffici comunali per l'adozione di ogni atto necessario per il funzionamento e l'operatività del gruppo comunale di protezione civile;

con separata votazione. All'unanimità, con voto espresso per alzata di mano, data l'urgenza di provvedere,

DELIBERA

3) Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4°, del D. Lgs. n. 267/2000.

IL VERBALE VIENE COSI' SOTTOSCRITTO

IL Presidente del Consiglio
F.to Dott. Lucio Giuseppe Martino

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giuseppe Vosa

SERVIZIO AFFARI GENERALI

Si attesta la Regolarità tecnica AF. GEN, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.vo n.267/2000
Li, 03-04-2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott.ssa Sonia Tretola

ATTESTATO DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene :

-Pubblicata all'albo Pretorio di questo comune per quindici giorni consecutivi a partire dalla data odierna
(art.124,comma 1 del D.L.vo 18/08/2000 n.267)

Dalla Residenza Municipale li 05-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe Vosa

ESECUTIVITA'

la presente deliberazione è divenuta esecutiva :

in data 14-04-2023 in quanto immediatamente eseguibile (art.134, comma 4, del D.L.vo n.267/2000);

Arpaia, li 05-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dott. Giuseppe Vosa

Per copia conforme all'originale
Arpaia, li 05-05-2023

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott. Giuseppe Vosa)



COMUNE DI ARPAIA

PROVINCIA DI BENEVENTO

Via delle Grazie 23 – Cap 82011 Tel.0823950711

Internet: www.comune.arpaia.bn.it – e-mail: comune.arpaia@asmepec.it

REGOLAMENTO DEL GRUPPO COMUNALE VOLONTARI DI PROTEZIONE CIVILE

in osservanza alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri Dipartimento Protezione Civile
del 22 dicembre 2022 pubblicata in (GU Serie Generale n.53 del 03-03-2023)



Approvato con deliberazione consiliare n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – Costituzione Gruppo Comunale di volontariato di protezione civile

Art. 2 – Il Sindaco

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

Art. 4 – Attività del GCVPC

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

Art. 6 – Volontari effettivi

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

Art. 8 – Diritti dei volontari

Art. 9 – Doveri dei volontari

Art. 10 – Organi del GCVPC

Art. 11 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

Art. 12 – Consiglio Direttivo

Art. 13 Coordinatore operativo

Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC

Art. 15 – Sede operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

Art. 1 – Costituzione Gruppo comunale di volontariato di protezione civile

- 1) È costituito con delibera di consiglio comunale n.38 del 27/12/2022 il Gruppo Comunale di Volontariato di Protezione Civile di Arpaia, di seguito GCVPC, nella sede legale del Comune di Arpaia in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018 e, in quanto compatibile, dall'art.21 del decreto legislativo n.117/2017.
- 2) Il GCVPC è un ente del Terzo settore costituito in forma specifica, composto esclusivamente da cittadine e cittadini dell'Unione europea o cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderirvi volontariamente;
- 3) Il comune provvede all'iscrizione del GCVPC nell'elenco territoriale del volontariato di protezione civile della regione, e nel Registro unico nazionale degli enti del Terzo settore ai sensi dell'art. 11 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 106/2020, nella sezione «Altri Enti del Terzo Settore».

Art. 2 – Il Sindaco

- 1) Il Sindaco, ai sensi. dell'art 6 del decreto legislativo n. 1/2018, in qualità di autorità territoriale di protezione civile, provvede all'impiego del volontariato di protezione civile a livello comunale sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, anche per lo svolgimento integrato e coordinato delle attività del GCVPC; il Sindaco è, altresì, responsabile della disciplina di procedure e modalità di organizzazione dell'azione amministrativa a supporto del GCVPC al fine di assicurarne la prontezza operativa e di risposta in occasione o in vista degli eventi di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018.
- 2) Il Sindaco è legale rappresentante del GCVPC e, fatta salva la presentazione dell'istanza per l'iscrizione al RUNTS, può delegare a un soggetto dell'amministrazione comunale lo svolgimento di alcune o tutte le attività previste ai sensi del presente regolamento.

Art. 3 – Obiettivi del Gruppo

- 1) Il GCVPC, quale ente del Terzo settore costituito in forma specifica ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, comma 2 del decreto legislativo n. 117/2017, esercita in via esclusiva attività di protezione civile di cui alla lettera y del comma 1 dell'art. 5, del decreto legislativo n. 117/2017, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- 2) Il GCVPC concorre al Servizio nazionale di protezione civile ed è costituito per le finalità di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 1/2018 ovvero per tutelare la vita, l'integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali, e l'ambiente dai danni o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo, e viene impiegato ai sensi del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1 e sulla base degli indirizzi nazionali e regionali in materia di protezione civile.

Art. 4 – Attività del GCVPC

- 1) L'impiego del volontariato di protezione civile avviene in conformità alle disposizioni vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza dei volontari di Protezione civile di cui al decreto legislativo n. 81/08 e atti conseguenti.
- 2) Il GCVPC, nel perseguire i propri obiettivi, laddove attivato, secondo forme di coordinamento e modalità operative previste dalle normative vigenti in materia, opera, in particolare, in occasione di:
 - a) eventi emergenziali di protezione civile di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 1/2018;
 - b) attività ed eventi a rilevante impatto locale di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 novembre 2012;
 - c) attività di prevenzione dei rischi e supporto alla pianificazione di emergenza, ai sensi degli

articoli 18, 22, 32 e 38 del decreto legislativo n. 1/2018;

d) attività addestrative e formative funzionali all'attività di protezione civile;

e) attività di informazione alla popolazione sulla preparazione al rischio;

f) attività ed iniziative di raccolta fondi, compatibili con le disposizioni in materia di attivazione e impiego dei volontari di protezione civile, anche attraverso la previsione di lasciti, donazioni e/o contributi a favore del comune e finalizzati a finanziare le attività del Gruppo comunale secondo le disposizioni appositamente previste dal comune.

3) Il GCVPC opera nel rispetto delle indicazioni operative del Sindaco e delle direttive previste dal Piano di protezione civile del comune di riferimento, in coerenza con le disposizioni operative nazionali e regionali di Protezione civile, nonché delle direttive del Presidente del Consiglio dei ministri in materia di Protezione civile.

4) Il Comune, ai sensi della normativa vigente in materia, tiene:

a) Il Registro dei Volontari iscritti;

b) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;

c) Il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, di cui al successivo art. 12.

Il GCVPC ha accesso ai registri sopra citati.

Art. 5 – Ammissione al GCVPC, esclusione, limiti di partecipazione

1) Possono essere ammessi al GCVPC i cittadini dell'Unione europea e cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti, senza distinzione di sesso, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

2) Possono aderire al GCVPC, previa autorizzazione da parte dell'esercente la responsabilità genitoriale, in coerenza con la legislazione vigente in materia, i minorenni, i quali possono essere impiegati per lo svolgimento delle attività del GCVPC ad eccezione delle attività operative previste in emergenza. Gli associati minorenni esprimono il voto in assemblea attraverso colui che ne esercita la responsabilità genitoriale/tutore.

3) Al GCVPC quale Ente del Terzo Settore costituito in forma specifica possono, altresì, aderire i dipendenti comunali, ferme restando le incompatibilità previste dalle disposizioni regionali o statutarie in materia.

4) L'ammissione al GCVPC è subordinata alla presentazione di apposita domanda a cui devono essere allegati i documenti/dichiarazioni in essa richiesti e, in particolare:

- autocertificazione in carta libera della residenza e del domicilio;
- elementi utili all'immediato reperimento (e-mail, numeri telefonici, pec, ecc.);
- copia del documento di identità in corso di validità;
- copia del Codice Fiscale.

5) L'ammissione avviene a seguito di espletamento della fase istruttoria con atto del Comune e viene comunicata all'interessato e al Coordinatore operativo del GCVPC di cui all'art. 12.

6) In caso di rigetto motivato, il Sindaco deve darne comunicazione all'interessato e al coordinatore operativo.

7) Il Comune promuove e incentiva l'adesione dei cittadini al GCVPC anche mediante campagne di adesione periodiche attraverso apposita programmazione in coerenza con le iniziative di formazione.

8) Eventuali altri requisiti per l'ammissione al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente.

Art. 6 – Volontari effettivi

1) Sono volontari effettivi i cittadini dell'Unione europea e i cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti che scelgono di aderire volontariamente al GCVPC e che superano con esito positivo il corso di addestramento, come definito dalle vigenti norme regionali e, qualora previsto, il periodo di prova della durata di sei mesi, fermo restando il superamento di ulteriori specifici programmi formativi definiti dall'Amministrazione comunale. Durante il periodo di prova i volontari in prova

sono affiancati dai volontari effettivi, già operativi.

2) Ai volontari effettivi, che vengono iscritti nel registro dei volontari, verranno consegnati:

- copia della polizza assicurativa di cui all'art. 8, comma 2, che garantisce la copertura anche durante il periodo di prova di cui al comma 1;
- tesserino di appartenenza al GCVPC;
- vestiario e DPI idonei.
- Copia del Regolamento.

Art. 7 – Perdita della qualità di appartenente al GCVPC

1) La qualità di appartenente al GCVPC si perde per:

- a) recesso volontario presentato dal volontario;
- b) assenza ingiustificata da ogni attività per la durata di almeno sei mesi continuativi o per incompatibilità con l'azione operativa del GCVPC;
- c) perdita dei requisiti di ammissione di cui all'art. 5 del presente regolamento;
- d) utilizzo improprio non coerente con le attività di Protezione civile o per danneggiamento con dolo dei mezzi e materiali in dotazione al GCVPC.

2) La perdita di qualità di appartenente al Gruppo comunale – con giustificate motivazioni da comunicare all'interessato - viene proposta dal coordinatore operativo o dal sindaco; quest'ultimo, sentito il parere dell'Assemblea dei volontari di cui al successivo art. 10 del presente atto, nel rispetto del principio del contraddittorio, adotta il relativo provvedimento.

3) Il recesso del volontario viene comunicato dall'appartenente al GCVPC in forma scritta, al Coordinatore operativo e al Sindaco.

4) Una volta persa l'appartenenza al GCVPC il volontario ha l'obbligo di restituire l'equipaggiamento personale e le attrezzature affidategli in comodato d'uso, entro trenta giorni dalla effettiva cessazione. In mancanza, gli sarà addebitato, a cura del comune di riferimento, il costo del materiale al prezzo corrente per il suo riacquisto.

Art. 8 – Diritti dei volontari

1) Il volontario del gruppo, quale persona che svolge l'attività di volontariato organizzato di Protezione civile in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ai sensi dell'art. 32, comma 1, del decreto legislativo n. 1/2018, ha il diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute, con i limiti definiti dall'art. 17, comma 3, del Codice del Terzo settore, se preventivamente autorizzate e documentate, oltre al riconoscimento dei benefici di legge previsti dagli articoli 39 e 40 del decreto legislativo n. 1/2018.

2) I componenti del GCVPC sono assicurati, a cura e a spese del Comune di riferimento, secondo le modalità previste dall'art. 18 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, per lo svolgimento dell'attività di volontario del Gruppo comunale di volontariato di protezione civile.

3) La sorveglianza e il controllo sanitario del volontario del Gruppo comunale vengono svolti in conformità alle disposizioni normative vigenti in materia.

4) Il volontario, al fine di poter operare, ha diritto di fruire di appositi programmi formativi in tema di protezione civile, anche sulla base degli specifici indirizzi regionali.

Art. 9 – Doveri dei volontari

1) I volontari sono tenuti a:

- a) assicurare la reperibilità ai fini dell'impiego in caso di emergenza, secondo i turni programmati dal coordinatore operativo o a comunicare la propria indisponibilità per comprovati motivi;
- b) conservare e mantenere con cura e diligenza i materiali e le attrezzature loro affidate;
- c) indossare l'abbigliamento/DPI assegnati dal Comune, astenendosi dall'impiego degli stessi per usi diversi da quello di servizio;
- d) partecipare alle riunioni e alle assemblee del gruppo, ai corsi d'addestramento e alle esercitazioni e prove addestrative di Protezione civile promosse dal comune o dal GCVPC o alle quali il comune

- o il GCVPC prendono parte, fatti salvi comprovati motivi;
- e) comunicare prontamente al Comune e al Coordinatore operativo di cui all'art. 13 ogni variazione dei propri dati personali, ivi compresi la residenza o il domicilio.

Art. 10 – Organi del GCVPC

- 1) Il GCVPC è dotato dei seguenti organi:
- a) Assemblea dei volontari iscritti al GCVPC;
 - b) Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - c) Coordinatore Operativo.

Art. 11 – Assemblea dei Volontari iscritti al GCVPC

- 1) L'Assemblea, costituita da tutti i volontari effettivi del GCVPC, è il luogo di incontro nel quale gli stessi si possono esprimere e concorrono a fornire gli indirizzi per le attività del GCVPC. È convocata e si riunisce almeno tre volte l'anno.
- 2) L'Assemblea è convocata dal Coordinatore operativo, senza obblighi di forma, purché con mezzi idonei di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, o su istanza della maggioranza dei volontari effettivi.
- 3) L'Assemblea è valida con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in prima convocazione. Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alle disposizioni del codice civile, nel rispetto dell'autonomia degli enti locali.
- 4) I volontari possono farsi rappresentare a mezzo delega da conferirsi per iscritto e non è ammessa più di una delega.
- 5) L'Assemblea si esprime con la maggioranza del 50% più uno dei volontari effettivi in merito a:
- elezione del Consiglio Direttivo o altro organismo analogo con compiti di direzione e coordinamento;
 - elezione e revoca del Coordinatore operativo;
 - elezione e revoca del Vice-Coordinatore operativo;
 - ogni altro argomento demandato per materia, legge o regolamento alla competenza dell'assemblea ordinaria;
 - la proposta del programma delle attività predisposta dal coordinatore operativo.

Art. 12 – Consiglio Direttivo

- 1) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è eletto dall'Assemblea tra i suoi componenti, composto da un minimo di tre a un massimo di nove componenti, è l'organo di supporto alle attività del coordinatore operativo. Il consiglio direttivo, o altro organismo analogo, è presieduto dal Coordinatore operativo.
- 2) Per la validità delle deliberazioni occorre la maggioranza più uno dei membri del Consiglio presenti.
- 3) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, si riunisce a seguito di convocazione del Coordinatore operativo e quando ne sia fatta richiesta da almeno la metà dei suoi membri. La convocazione avviene, senza obblighi di forma, con mezzi idonei e con preavviso di cinque giorni, salvo i casi di urgenza in cui la convocazione potrà avvenire senza obbligo di preavviso. Delle riunioni del Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, è redatto il verbale sottoscritto dal Coordinatore operativo.
- 4) Il Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, in particolare:
- a) definisce proposte di organizzazione e programmazione delle attività del GCVPC, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco e alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo;
 - b) collabora con il Comune alla stesura o alla modifica dei piani di Protezione civile;
 - c) definisce proposte di programma, sottoposte all'Assemblea e approvate successivamente dal Sindaco, alla cui attuazione sovrintende il Coordinatore operativo, per la formazione per

l'addestramento dei volontari con corsi specifici;

d) programma, in accordo con il comune, la diffusione della cultura di Protezione civile presso le scuole e la popolazione anche mediante divulgazione di quanto previsto dai piani comunali di protezione civile.

Art. 13 – Coordinatore operativo

1) Il Coordinatore operativo dei volontari del GCVPC è eletto dall'Assemblea dei volontari secondo i principi di democraticità di cui all'art. 11, comma 5 per un periodo di 5 (cinque) anni ed è nominato dal Sindaco con apposito decreto ai sensi dell'art. 35, comma 1, lettera b), decreto legislativo n. 1/2018.

2) Il ruolo di Coordinatore operativo è esercitato a titolo gratuito ed è incompatibile con quella di amministratore locale, a qualsiasi livello istituzionale. È incompatibile con altri incarichi o funzioni conferite dal comune, nonché con il ruolo di dipendente comunale appartenente alla struttura di Protezione civile. Eventuali altri casi di incompatibilità al GCVPC sono indicati dal Comune secondo quanto previsto dalle prerogative pubblicistiche dell'ente. Il mandato del Coordinatore operativo può essere revocato anticipatamente dall'assemblea con la maggioranza di cui all'art. 11, comma 5. Il Coordinatore operativo può essere altresì revocato dal Sindaco, con provvedimento motivato, acquisito il parere dell'Assemblea, qualora il suo operato non sia in linea con le indicazioni operative di cui all'art. 4, comma 2 del presente atto. Il provvedimento di revoca è adottato dal Sindaco.

3) Il Coordinatore operativo organizza le attività del GCVPC secondo gli indirizzi dell'Assemblea e sulla base del Piano di Protezione civile del Comune e, in accordo con il Sindaco, è referente delle attività dei volontari afferenti al GCVPC.

4) Il Coordinatore operativo relaziona al sindaco le necessità del GCVPC e rappresenta il GCVPC nelle sedi istituzionali.

5) Il Coordinatore operativo cura la ricognizione e l'aggiornamento dei compiti e le mansioni che ciascun volontario potrà svolgere, in linea e in osservanza delle specifiche attività formative, qualora richieste, propedeutiche alla piena operatività anche in specifici scenari di intervento.

6) Il Coordinatore operativo individua, se necessario, i Capi squadra/Vice capi squadra.

7) Allo stesso compete la programmazione dei turni di reperibilità propri e dei volontari/e del GCVPC, oltre al costante aggiornamento dei dati relativi agli elenchi di materiali, mezzi, strumenti assegnati in uso al GCVPC dal comune.

8) Il Coordinatore operativo porta a conoscenza dei componenti del GCVPC le direttive impartite dal Sindaco del comune di riferimento ed è responsabile dei rapporti con i coordinamenti territoriali e con le «Funzioni volontariato» delle diverse sale operative del territorio.

9) Il Coordinatore operativo provvede a trasmettere al Sindaco del Comune di riferimento una relazione dettagliata sull'attività svolta dal GCVPC nell'anno precedente.

10) L'Assemblea ai sensi dell'art. 11, comma 5, elegge un Vice-Coordinatore, secondo le medesime modalità di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo, che coadiuva il Coordinatore e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Art. 14 – Organizzazione operativa del GCVPC

1) In base a quanto previsto dal Piano di protezione civile del Comune di riferimento e ai rischi del territorio, l'Assemblea/Consiglio Direttivo, o altro organismo analogo, individua le proprie specializzazioni all'interno di quelle eventualmente previste dalle norme nazionali e regionali, compatibilmente con le proprie risorse umane e le competenze dei propri volontari.

2) Il GCVPC garantisce ad ogni volontario la più ampia libertà di esprimere le proprie capacità e specialità nell'ambito delle attività di Protezione Civile.

3) Il GCVPC si può organizzare in sezioni operative strutturate in funzione delle competenze e risorse disponibili, ed in particolare possono essere individuate Squadre operative e affidati incarichi operativi.

4) Durante le emergenze il GCVPC, anche strutturato in varie squadre, su indicazione del Sindaco

del Comune di riferimento e sotto la guida del coordinatore operativo, ai sensi del disposto dell'art. 12, comma 5, del decreto legislativo n. 1/2018, può prestare i primi interventi come previsti e con le modalità dell'art. 41, comma 2 del citato decreto legislativo n. 1/2018.

5) In presenza delle istituzioni ufficialmente preposte a svolgere attività di emergenza e soccorso il GCVPC si mette a loro disposizione ed opera in stretto raccordo con le stesse.

6) Durante lo svolgimento delle attività approvate e programmate, il GCVPC gestisce in autonomia tali attività, informando preventivamente il Sindaco del Comune, anche tramite la struttura comunale di protezione civile.

Art. 15 – Sede Operativa, attrezzature/dotazioni tecniche, vestiario e DPI

1) Il Comune di riferimento assegna al GCVPC una sede operativa.

2) I volontari del gruppo sono autorizzati all'uso dei locali, dei materiali, dell'abbigliamento tecnico, delle attrezzature e dei veicoli comunali loro affidati, secondo la specifica disciplina del comune, in maniera compatibile con l'operatività del Gruppo, per l'espletamento dei compiti di protezione civile disposti dalla struttura di protezione civile comunale. Le spese ordinarie e straordinarie di manutenzione della stessa sono a carico del comune di riferimento.

3) Il Comune, con specifiche modalità dallo stesso definite, fornisce al GCVPC mezzi e attrezzature tecniche ritenute necessarie e idonee allo svolgimento delle attività del GCVPC.

4) Il volontario può utilizzare tutti i mezzi e le attrezzature, a disposizione del GCVPC, secondo le procedure operative e le indicazioni del Coordinatore operativo, fatto salvo il possesso dello stesso di competenze accertate, abilitazioni, certificazioni specifiche e, qualora richieste, patenti di guida.

5) Gli oneri relativi a manutenzioni, riparazioni ed assicurazioni sono a carico del Comune di riferimento, che esercita la funzione di controllo del buon impiego e conservazione dei beni.

6) Il Comune si rivale sui responsabili per i costi derivanti da eventuali danni causati da uso improprio e negligenza da parte dei volontari iscritti.

7) Al GCVPC possono essere concesse in uso attrezzature tecniche e mezzi resi disponibili al comune da parte di altri enti.

Art. 16 – Norme amministrative e finanziarie

1) Il Comune, mediante i propri uffici, cura la gestione amministrativa del GCVPC comunale, in conformità a quanto previsto dall'art. 35, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 1 del 2018.

2) Nel bilancio del Comune di riferimento sono previsti:

a. Capitoli di entrata in cui saranno introitate le somme eventualmente provenienti da contributi, enti, sponsorizzazioni, donazioni ecc...

b. Capitoli di spesa su cui dovranno essere previsti i fondi sui quali verranno imputati gli oneri relativi all'attività di gestione del GCVPC.

3) Tali risorse saranno assegnate e gestite secondo quanto disposto dalle normative in materia.

4) Il Comune ai sensi del comma 1) provvede al deposito degli atti e all'aggiornamento delle informazioni al RUNTS, ai sensi dell'art. 20 del decreto ministeriale n. 106/2020, in quanto compatibile.